

GUIDA ALL'ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO

D.M. 221/2003

Il Decreto Interministeriale (Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) del 30 giugno 2003 n. 221 disciplina l'attività di facchinaggio. Il decreto è stato emanato in applicazione di quanto previsto dall'art. 17 della Legge 5 marzo 2001 n. 57 con l'obiettivo di elevare il grado di moralità e di affidabilità degli operatori del settore precludendone l'accesso ai soggetti non in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 10 comma 3 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 dal 2 febbraio 2007 è venuto meno l'obbligo del possesso di requisiti tecnico professionali.

Infine, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 10 del D.Lgs. 147 del 06.08.2012, dal 14.09.2012 non sono più richiesti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione della normativa le attività di facchinaggio elencate nella seguente tabella svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.

Le **attività della tabella** rientrano nel campo di applicazione della normativa solo se sono **svolte per conto di terzi**.

ATTIVITÀ PRINCIPALI

(sempre soggette alla normativa se svolte per conto di terzi)

- Portabagagli
- Facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari
- Facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e la consegna dei carri)
- Facchini doganali
- Facchini generici
- Accompagnatori di bestiame
- Facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali.

Le **seguenti attività** rientrano nel campo di applicazione della normativa **solamente se sono preliminari e complementari a quelle principali** mentre sono escluse se vengono esercitate autonomamente e indipendentemente dal facchinaggio.

ATTIVITÀ PRELIMINARI E COMPLEMENTARI

(non soggette se svolte autonomamente)

Insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa in consegna e recapito in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mat-

tazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili.

La normativa non si applica alle imprese esercenti le attività di spedizione, di trasloco, di logistica e di trasporto espresso che svolgono operazioni di facchinaggio solo in via strumentale all'attività primaria (es.: l'autotrasportatore che provvede al carico e scarico del mezzo non è soggetto alla normativa).

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO

REQUISITI MORALI

Antimafia

Il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012, in vigore dal 13/02/2013, ha ampliato il numero dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia.

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 - c.d. comunicazione antimafia - può essere sostituita da un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato (persona fisica).

Invece, se il soggetto interessato è una persona giuridica l'autocertificazione dovrà essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale produce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio Infine, se la persona giuridica ha sede legale in un Paese UE, la società interessata dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla corrispondente Camera di commercio in lingua italiana della società straniera; mentre se la sede legale è in un Paese extra UE dovrà essere prodotta la copia del certificato dell'ente estero preposto per la tenuta del registro delle imprese.

Requisiti di onorabilità

Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, tutti i soci di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari di s.a.s. o di s.a.p.a.; tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo comprese le cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto nei loro confronti:

- non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non deve essere presente pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione
- non deve essere stata pronunciata sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 16-3-1942 n. 267 - c.d.

Legge Fallimentare), usura (art. 644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), rapina (art. 628 c.p.), salvo che sia intervenuta la riabilitazione

- non deve essere stata comminata pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte, oppure dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
- non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dal D.Lgs. 59/2011 (antimafia)
- non devono essere state accertate contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/2001
- non deve essere stata pronunciata condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (*"Divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi"* è stata abrogata dall'art. 85 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e pertanto **tale condanna non è più considerata ostativa**).

FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attività.

Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono inserite.

Le fasce di classificazione sono:

- a) inferiore a 2,5 milioni di euro
- b) da 2,5 a 10 milioni di euro
- c) superiore a 10 milioni di euro.

Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite automaticamente nella prima fascia.

Quelle attive da almeno due anni accedono alla fascia di classificazione sulla base della media del volume d'affari, al netto dell'IVA, del periodo di svolgimento dell'attività.

La richiesta di accesso alla fascia avviene mediante presentazione dell'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La richiesta di accesso alla fascia superiore è facoltativa. La comunicazione della variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza è obbligatoria ed il termine entro il quale deve essere comunicata è trenta giorni dal verificarsi (dal deposito del bilancio o dalla presentazione della denuncia annuale dei redditi).

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con parere 4047/2009 del 22.12.2009 (allegato alla circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3632/C del 12.02.2010), ha affermato, da un lato che è *"escluso che la cessione di azienda o di ramo di azienda dia luogo al trasferimento in capo all'imprenditore cessionario dei requisiti soggettivi dell'imprenditore cedente, necessari per l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, che esercitino attività di facchinaggio e di movimentazione merci e attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,*

derattizzazione e sanificazione”, ma dall’altro che “deve essere esaminata l’ulteriore e più particolare questione relativa all’influenza della cessione d’azienda sui criteri per la classificazione in fascia delle imprese suddette”. In tale ottica il parere ha affermato che “l’iscrizione nella fascia non costituisce una rappresentazione statica del volume d’affari dell’impresa, quanto piuttosto una rappresentazione dinamica, nel senso appunto che le variazioni nel volume di affari legittimano l’impresa a chiedere la variazione della fascia di appartenenza. Nel caso in cui un’impresa acquisisca da altro imprenditore un’azienda o un ramo di essa, è legittimata a rappresentare l’incremento del volume di affari, che da tale acquisizione ad essa derivi, al fine di ottenere la variazione della fascia di classificazione. Non è detto, infatti, che dalla cessione d’azienda derivi in capo alla cessionaria l’intero volume di affari della cedente, in quanto, la successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda cedente costituisce un effetto solo naturale del negozio di cessione d’azienda, che in quanto tale può essere escluso da diversa pattuizione tra le parti. Pertanto l’Amministrazione, cui dovesse essere richiesta la variazione della fascia di classificazione, dovrà controllare che dalla cessione di azienda, che abbia legittimato la richiesta, sia effettivamente derivata una variazione del volume di affari del triennio”.

La conseguenza logica di quanto precede è che la variazione della fascia di classificazione dell’impresa cessionaria non può costituire un effetto automatico dell’acquisizione di un’azienda, che prima della cessione aveva un determinato volume di affari, ma dovrà, secondo il meccanismo previsto dalla normativa in vigore, conseguire ad una specifica richiesta dell’impresa cessionaria e ad una valutazione dell’effettiva incidenza dell’acquisizione dell’azienda *de qua* sul suo volume di affari medio.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE

A seguito della Conferenza unificata Stato/Regioni del 22.2.2018 e della deliberazione della Giunta della Regione Liguria del 30.3.2018, le imprese che esercitano l’attività di facchinaggio di cui al D.I. 221/2003 presentano indifferentemente alla Camera di Commercio della provincia ove viene esercitata l’attività, oppure allo SUAP, la “segnalazione certificata di inizio dell’attività per l’esercizio dell’attività di facchinaggio”.

In caso di presentazione al Registro Imprese, essa deve essere contestuale alla pratica con cui l’impresa dichiara l’inizio dell’attività.

Qualora, invece, la scia venga presentata al Comune, dovrà comunque essere presentata al Registro Imprese la pratica contenente la dichiarazione dell’attività entro 30 giorni dal suo inizio.

Per l’istruttoria compiuta dalla Camera di Commercio relativamente al possesso dei requisiti morali, sono dovuti diritti di segreteria (viene corrisposta la maggiorazione di 9/15 euro – per imprese individuali/società – prevista dalla tabella dei diritti di segreteria al momento della presentazione della pratica telematica).

La pratica di modifica (relativa alla previsione delle fasce di classificazione) deve essere accompagnata invece dalla presentazione dell’apposita modulistica camerale.